



Ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie per l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale (OMF-UFAG)

Modifica dell'8 novembre 2022

*L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)
ordina:*

I

Gli allegati 1–5 dell'ordinanza dell'UFAG del 29 novembre 2019¹ concernente le misure fitosanitarie per l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale sono modificati come segue.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre 2022.

8 novembre 2022

Ufficio federale dell'agricoltura:
Christian Hofer

¹ RS 916.202.1

Allegato 1
(art. 1)

Equivalenze terminologiche e diritto applicabile

N. 1

1 Equivalenze terminologiche

Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le espressioni qui appresso degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente ordinanza hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:

Unione europea	Svizzera
a. Espressioni in italiano	
Comunità europea / Comunità	Svizzera
Unione europea / Unione	Svizzera
Commissione europea / Commissione	Servizio fitosanitario federale (SFF)
Stati membri	Cantoni
Introduzione nel territorio dell'Unione / della Comunità	Importazione in Svizzera da Stati terzi
Zona infestata	Zona infetta
b. Espressioni in tedesco	
Europäische Gemeinschaft / Europäische Union / Union	Schweiz Schweiz
Europäische Kommission / Kommission	Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst (EPSD)
Mitgliedstaaten	Kantone
Einfuhr in das Gebiet der Union / Gemeinschaft	Einfuhr aus einem Drittland in die Schweiz
Befallszone	Befallsherd
Ausrottung	Tilgung
c. Espressioni in francese	
Communauté européenne / Communauté	Suisse
Union européenne / Union	Suisse
Commission européenne / Commission	Service phytosanitaire fédéral (SPF)
États membres	Cantons
Importation dans l'Union / la Communauté	Importation en provenance d'un État tiers
Zone contaminée	Foyer d'infestation

Allegato 2
(art. 2)

Merci temporaneamente escluse dal divieto d'importazione, condizioni d'importazione e durata dell'esclusione dal divieto d'importazione

N. 1.5

1.5 Durata dell'esclusione dal divieto d'importazione

L'esclusione dal divieto d'importazione è riesaminata al più tardi il 31 dicembre 2024.

Allegato 3
(art. 3)

Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena potenziali

N. 4

Abrogato

N. 5 Titolo (concerne solamente il testo francese) e n. 5.1

5 Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)

5.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione del Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) si applicano gli articoli 1–10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191².

N. 5.2.9

Abrogato

N. 6

6 Virus Rose Rosette

6.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione del virus Rose Rosette si applicano gli articoli 1–5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1265³.

6.2 Disposizioni speciali

6.2.1 A condizione che si possa escludere la diffusione del virus Rose Rosette, su richiesta l'UFAG può autorizzare l'importazione per i seguenti scopi:

- a. ricerca;
- b. diagnosi.

² Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione dell'11 agosto 2020 che istituisce misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus), versione GU L 262 del 12.8.2020, pag. 6, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1809, GU L 365 del 14.10.2021, pag. 41

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1265 della Commissione, del 20 luglio 2022, che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus Rose Rosette, GU L 192 del 21.7.2022, pag. 14.

- 6.2.2 L'autorità competente secondo l'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1265 è il servizio fitosanitario cantonale competente.
- 6.2.3 Invece del termine menzionato nell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1265 si applica quello stabilito dal SFF. Quest'ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

Allegato 4
(art. 4)

Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena di cui all'allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC⁴

N. 1

Abrogato

N. 2.1 Nota a piè di pagina

2 *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)

2.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) si applicano gli articoli 1, 2 paragrafi 1–7 e 3–34 nonché gli allegati I–IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201⁵.

N. 3

3 *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa

3.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa si applicano gli articoli 1–4, 5 paragrafo 2 6, 8, 9 e 11 nonché gli allegati I–IV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/632⁶.

3.2 Disposizioni speciali

3.2.1 In Svizzera l'autorità competente secondo gli articoli 8 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 è il SFF.

⁴ RS 916.201

⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.), versione GU L 269 del 17.8.2020, pag. 2, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/2130, GU L 432 del 2.12.2021, pag. 19.

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 della Commissione, del 13 aprile 2021, che stabilisce misure temporanee per quanto concerne frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell'Uruguay e dello Zimbabwe per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa, GU L 117 del 19.4.2022, pag. 11.

- 3.2.2 Frutti specificati destinati esclusivamente alla trasformazione industriale possono essere nuovamente esportati nell'UE soltanto se il SFF autorizza tale trasferimento.

N. 6

6 *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018

6.1 Misure volte a impedire la diffusione

Per prevenire la diffusione di *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 si applicano gli articoli 1–8 nonché gli allegati I–VI del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194⁷.

6.2 Disposizioni speciali

- 6.2.1 In Svizzera l'autorità competente secondo gli articoli 3, 4 e 5 paragrafi 2 e 5, 6–8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Se la presenza dell'infestazione o il sospetto d'infestazione riguarda un'azienda omologata ai sensi dell'articolo 76 o 89 OSaIV, l'autorità competente è il SFF.
- 6.2.2 L'autorità competente secondo l'articolo 5 paragrafo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 è il SFF.
- 6.2.3 La revoca delle aree delimitate di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 va attuata in collaborazione con il SFF.
- 6.2.4 Per le relazioni secondo gli articoli 3 paragrafo 3 e 8 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest'ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.

N. 7

7 *Globodera pallida* (Stone) Behrens e *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens

⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 della Commissione, dell'11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare l'organismo nocivo *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 e prevenirne la diffusione, GÜ L 185 del 12.7.2022, pag. 47.

7.1 Misure volte a impedire la diffusione

Per prevenire la diffusione di *Globodera pallida* (Stone) Behrens e *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens si applicano gli articoli 1–13 nonché gli allegati I–V del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192⁸.

7.2 Disposizioni speciali

7.2.1 In Svizzera l'autorità competente secondo gli articoli 3 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 è il SFF.

7.2.2 Per le relazioni secondo gli articoli 3 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest'ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.

N. 8

8 *Ralstonia solanacearum* (Smith 1896) Yabuuchi *et al.* 1996 emend. Safni *et al.* 2014

8.1 Misure volte a impedire la diffusione

Per prevenire la diffusione di *Ralstonia solanacearum* (Smith 1896) Yabuuchi *et al.* 1996 emend. Safni *et al.* 2014 si applicano gli articoli 1–7 nonché gli allegati I–VI del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193⁹.

8.2 Disposizioni speciali

8.2.1 In Svizzera l'autorità competente secondo gli articoli 3–7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Se le indagini o le misure riguardano un'azienda omologata ai sensi dell'articolo 76 o 89 OSaLV, l'autorità competente è il SFF.

8.2.2 La definizione delle aree delimitate di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 va attuata in collaborazione con il SFF.

8.2.3 Per le relazioni secondo l'articolo 3 paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti

⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 della Commissione, dell'11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare gli organismi nocivi *Globodera pallida* (Stone) Behrens e *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens e prevenirne la diffusione, GU L 185 del 12.7.2022, pag. 12.

⁹ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193 della Commissione, dell'11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare l'organismo nocivo *Ralstonia solanacearum* (Smith 1896) Yabuuchi *et al.* 1996 emend. Safni *et al.* 2014 e prevenirne la diffusione, GU L 185 del 12.7.2022, pag. 27.

dal SFF. Quest'ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.

N. 9

9 *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival

9.1 Misure volte a impedire la diffusione

Per prevenire la diffusione di *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival si applicano gli articoli 1–9 nonché gli allegati I–IV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195¹⁰.

9.2 Disposizioni speciali

9.2.1 In Svizzera l'autorità competente secondo gli articoli 3–6 nonché 8 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Se le indagini o le misure riguardano un'azienda omologata ai sensi dell'articolo 76 o 89 OSaV, l'autorità competente è il SFF.

9.2.2 La revoca delle aree delimitate di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 va attuata in collaborazione con il SFF.

9.2.3 Per le relazioni secondo gli articoli 3 paragrafo 3 e 8 paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest'ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.

¹⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 della Commissione, dell'11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare l'organismo nocivo *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival e prevenirne la diffusione, GU L 185 del 12.7.2022, pag. 65.

Allegato 5
(art. 5)

Merci per le quali si applica un divieto d'importazione preventivo da determinati Stati terzi a causa del rischio fitosanitario elevato

N. 1.1

1 Merci per le quali si applica un divieto d'importazione preventivo

1.1 Vegetali destinati alla coltivazione, ad eccezione delle sementi, materiale in vitro e arbusti destinati alla piantagione nanizzati naturalmente o artificialmente, appartenenti ai seguenti generi o specie:

Voce di tariffa ¹¹	Designazione genere o specie	Paese di origine
ex 0602	<i>Acacia</i> Mill	Tutti gli Stati terzi
ex 0602	<i>Acer</i> L.; il divieto d'importazione preventivo non si applica ai vegetali di uno-tre anni, innestati, anche a gemma, privi di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alle specie <i>Acer japonicum</i> Thunberg, <i>Acer palmatum</i> Thunberg e <i>Acer shirasawanum</i> Koidzumi originari della Nuova Zelanda, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2;	
ex 0602	<i>Albizia Durazz</i> ; il divieto d'importazione preventivo non si applica ai vegetali innestati durante il riposo vegetativo con un diametro massimo di 2,5 cm con <i>Albizia julibrissin</i> Durazzini provenienti da Israele, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2;	
ex 0602	<i>Alnus</i> Mill.	
ex 0602	<i>Annona</i> L.	
ex 0602	<i>Bauhinia</i> L.	
ex 0602	<i>Berberis</i> L.	
ex 0602	<i>Betula</i> L.	
ex 0602	<i>Caesalpinia</i> L.	
ex 0602	<i>Cassia</i> L.	
ex 0602	<i>Castanea</i> Mill.	
ex 0602	<i>Cornus</i> L.	

¹¹ RS 632.10 Allegato

Voce di tariffa	Designazione genere o specie	Paese di origine
ex 0602	<i>Corylus</i> L.; il divieto d'importazione preventivo non si applica alle piante da impianto di <i>Corylus avellana</i> L. o <i>Corylus colurna</i> L. provenienti originarie della Serbia, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2;	
ex 0602	<i>Crataegus</i> L.	
ex 0602	<i>Diospyros</i> L.	
ex 0602	<i>Fagus</i> L.	
ex 0602	<i>Ficus carica</i> L.; il divieto d'importazione preventivo non si applica alle piante da impianto di un anno a radice nuda, senza foglie, in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, di <i>Ficus carica</i> L., e le talee radicate di un anno, senza foglie, di piante da impianto, con substrato colturale e con un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di <i>Ficus carica</i> L., originarie di Israele, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2;	
ex 0602	<i>Fraxinus</i> L.	
ex 0602	<i>Hamamelis</i> L.	
ex 0602	<i>Jasminum</i> L.; il divieto d'importazione preventivo non si applica alle talee senza radici di piante da impianto di <i>Jasminum polyanthum</i> Franchet originarie di Israele, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2;	
ex 0602	<i>Juglans</i> L.; il divieto d'importazione preventivo non si applica alle piante da impianto, fino a due anni, di <i>Juglans regia</i> L., a radice nuda, prive di foglie, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, originarie della Turchia, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2;	
ex 0602	<i>Ligustrum</i> L.	
ex 0602	<i>Lonicera</i> L.; il divieto d'importazione preventivo non si applica alle piante da impianto, di massimo quattro anni, con radici e in substrato colturale, appartenenti alle specie <i>Lonicera x bella</i> , <i>Lonicera caprifolium</i> , <i>Lonicera caucasica</i> , <i>Lonicera etrusca</i> , <i>Lonicera fragrantissima</i> , <i>Lonicera hellenica</i> , <i>Lonicera ligustrina</i> , <i>Lonicera sempervirens</i> e <i>Lonicera tatarica</i> originarie della Turchia;	
ex 0602	<i>Malus</i> Mill.; il divieto d'importazione preventivo non si applica ai: – vegetali, da impianto, di uno–due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie <i>Malus domestica</i> originarie della Serbia, – vegetali da impianto di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo,	

Voce di tariffa	Designazione genere o specie	Paese di origine
	prive di foglie, appartenenti alla specie <i>Malus domestica</i> originarie della Moldova, – portainnesti di massimo tre anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, privi di foglie, appartenenti alla specie <i>Malus domestica</i> originari dell'Ucraina, e – vegetali da impianto di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie <i>Malus domestica</i> originarie dell'Ucraina;	
ex 0602	<i>Nerium</i> L.; il divieto d'importazione preventivo non si applica ai vegetali da impianto, fino a quattro anni, di <i>Nerium oleander</i> L., originarie della Turchia, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2;	
ex 0602	<i>Persea</i> Mill.; il divieto d'importazione preventivo non si applica ai vegetali da impianto innestate, con radici e foglie, con substrato colturale con e un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di <i>Persea americana</i> Mill., e le talee senza radici di piante da impianto con un diametro massimo di 2 cm, di <i>Persea americana</i> Mill., originarie di Israele, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2;	
ex 0602	<i>Populus</i> L.	
ex 0602	<i>Prunus</i> L.	
ex 0602	<i>Quercus</i> L.	
ex 0602	<i>Robinia</i> L.; il divieto d'importazione preventivo non si applica ai vegetali da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di <i>Robinia pseudoacacia</i> L. originarie di Israele ed escluse le piante da impianto, fino a sette anni, di <i>Robinia pseudoacacia</i> L., con un diametro massimo di 25 cm originarie della Turchia, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2;	
ex 0602	<i>Salix</i> L.	
ex 0602	<i>Sorbus</i> L.	
ex 0602	<i>Taxus</i> L.	
ex 0602	<i>Tilia</i> L.	
ex 0602	<i>Ulmus</i> L.	

N. 1.3

- 1.3** Frutti di *Momordica* L., appartenenti ai seguenti generi o alle seguenti specie e provenienti da Stati terzi o zone di Stati terzi in cui è notoriamente presente *Thrips palmi* Karnye in cui non sono state prese misure efficaci per il contenimento del parassita:

Voce di tariffa	Designazione genere o specie
ex 0709.9999	<i>Momordica</i> L.; il divieto d'importazione preventivo non si applica ai frutti di <i>Momordica charantia</i> L. originari di Honduras, Messico, Sri Lanka e Thailandia, a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui al numero 2;

N. 2

2 **Merci per cui non si applica un divieto d'importazione preventivo conformemente al numero 1, se adempiono i seguenti requisiti**

Designazione merce	Voce di tariffa	Paese di origine	Requisiti
1. Vegetali, di uno–tre anni, innestati, anche a gemma, privi di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo di <i>Acer japonicum</i> Thunberg, <i>Acer palmatum</i> Thunberg e <i>Acer shirasawanum</i> Koidzumii	ex 0602.90	Nuova Zelanda	<p>a. Costatazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>;</p> <p>ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine;</p> <p>iii) il sito di produzione è risultata indenne da <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio del ciclo di produzione completo; in caso di sospetto della presenza di <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l'assenza di tale organismo nocivo; è stata stabilita una zona circostante di 100 m, oggetto di indagini specifiche effettuate in momenti opportuni per rilevare la presenza di <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>, e qualora tale organismo nocivo sia stato rilevato sulle piante ospiti, tali piante sono state immediatamente estirpate e distrutte;</p>

Designazione merce	Voce di tariffa	Paese di origine	Requisiti
			<p>iv) è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi e le macchine siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l'assenza di <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione;</p> <p>v) al momento del raccolto le piante sono state pulite e patate e sono state sottoposte a un'ispezione fitosanitaria ufficiale consistente almeno in un esame visivo dettagliato, in particolare dei fusti e dei rami, per confermare l'assenza di <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>;</p> <p>vi) immediatamente prima dell'esportazione le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>, in particolare nei fusti e nei rami, e le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione erano tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %.</p> <p>b. Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «L'invio è conforme alle disposizioni di cui all'allegato 5 numero 2 dell'OMF-UFAG (RS 916.202.1);</p> <p>ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p>
2. Vegetali di uno–tre anni, innestati, anche a gemma, privi di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo di <i>Acer japonicum</i> Thunberg, <i>Acer palmatum</i> Thunberg e <i>Acer shirasawanum</i> Koidzumi	ex 0602.90	Nuova Zelanda	<p>a. Costatazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Oemona hirta</i> e <i>Platypus apicalis</i>;</p> <p>ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine;</p>

Designazione merce	Voce di tariffa	Paese di origine	Requisiti
			<p>iii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Oeomona hirta</i> e <i>Platypus apicalis</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio del ciclo di produzione completo; in caso di sospetto della presenza di <i>Oeomona hirta</i> o <i>Platypus apicalis</i> nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l'assenza di tali organismi nocivi;</p> <p>iv) al momento del raccolto le piante sono state pulite e sottoposte a un'ispezione ufficiale per confermare l'assenza di <i>Oeomona hirta</i> e <i>Platypus apicalis</i>;</p> <p>v) immediatamente prima dell'esportazione le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Oeomona hirta</i> e <i>Platypus apicalis</i> e le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione erano tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %.</p> <p>b. Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «L'invio è conforme alle disposizioni di cui all'allegato 5 numero 2 dell'OMF-UFAG (RS 916.202.1);</p> <p>ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p>
3. Vegetali innestati a radice nuda in riboso vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di <i>Albizia julibrissin</i> Durazzini	ex 0602.90	Israele	<p>a. Costatazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Euwallacea fornicatus</i> sensu lato e <i>Fusarium euwallaceae</i>;</p> <p>ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine. Tale registrazione comprende i rispettivi siti di produzione all'interno del luogo di produzione;</p>

Designazione merce	Voce di tariffa	Paese di origine	Requisiti
			<p>iii) le piante soddisfano una delle seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1. hanno un diametro inferiore a 2 cm alla base del fusto;o2. sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di <i>Euwallacea fornicatus</i> sensu lato almeno durante i sei mesi precedenti l'esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali in periodi opportuni ed è risultato indenne dall'organismo nocivo; tale indennità è confermata quanto meno con l'utilizzo di trappole, controllate almeno ogni quattro settimane, anche immediatamente prima dello spostamento;o3. sono state coltivate in un sito di produzione che è stato ritenuto indenne da <i>Euwallacea fornicatus</i> sensu lato e <i>Fusarium euwallaceae</i> dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; tale indennità è stata confermata, per <i>Euwallacea fornicatus</i> sensu lato, quanto meno con l'utilizzo di trappole, nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni quattro settimane; in caso di sospetto della presenza di uno dei due organismi nocivi nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tali organismi nocivi per garantirne l'assenza; per <i>Euwallacea fornicatus</i> sensu lato e <i>Fusarium euwallaceae</i> è stabilita una zona circostante di 1 km, monitorata in momenti opportuni, e qualora si rilevi la presenza di uno dei due organismi nocivi sulle piante ospiti, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte; <p>iv) immediatamente prima dell'esportazione le partite delle piante con un diametro uguale o superiore a 2 cm alla base del fusto sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale, compreso un campionamento distruttivo, per</p>

Designazione merce	Voce di tariffa	Paese di origine	Requisiti
			<p>rilevare la presenza dell'organismo nocivo, in particolare nei fusti e nelle foglie. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %.</p> <p>b. Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «L'invio è conforme alle disposizioni di cui all'allegato 5 numero 2 dell'OMF-UFAG (RS 916.202.1);</p> <p>ii) l'indicazione quale prescrizione di cui alla lettera a) punto iii) della presente voce è stata soddisfatta,</p> <p>iii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p>
4. Vegetali innestati a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di <i>Albizia julibrissin</i> Durazzini	ex 0602.90	Israele	<p>a. Constatazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Aonidiella orientalis</i>;</p> <p>ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine. Tale registrazione comprende i rispettivi siti di produzione all'interno del luogo di produzione. Tale luogo di produzione rispetta inoltre una delle prescrizioni che seguono:</p> <p>1. le piante sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di <i>Aonidiella orientalis</i> almeno durante i sei mesi precedenti l'esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali ogni tre settimane ed è risultato indenne dall'organismo nocivo, anche immediatamente prima dello spostamento;</p> <p>o</p> <p>2. nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate ogni tre settimane,</p>

Designazione merce	Voce di tariffa	Paese di origine	Requisiti
			<p>il sito di produzione è stato ritenuto indenne da <i>Aonidiella orientalis</i> dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; in caso di sospetto della presenza dell'organismo nocivo nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tale organismo nocivo per garantirne l'assenza; per <i>Aonidiella orientalis</i> è stabilita una zona circostante di 100 m, monitorata in momenti opportuni, e qualora si rilevi la presenza dell'organismo nocivo sulle piante, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte;</p> <p>iii) immediatamente prima dell'esportazione le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Aonidiella orientalis</i>, in particolare nel fusto e nelle foglie. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %.</p> <p>b. Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «L'invio è conforme alle disposizioni di cui all'allegato 5 numero 2 dell'OMF-UFAG (RS 916.202.1);</p> <p>ii) l'indicazione quale prescrizione di cui alla lettera a) punto ii) della presente voce è stata soddisfatta, e</p> <p>iii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p>
4.1 Vegetali da impianto di un anno a radice nuda, senza foglie, in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, e talee radicate di un anno, senza foglie, di piante da impianto, con substrato culturale	ex 0602.20 ex 0602.90	Israele	<p>a. Costatazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Colletotrichum siamense</i>, <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, <i>Hypothenemus leprieuri</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Neocosmospora euwallaceae</i>, <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus mangiferus</i>, <i>Phenacoccus</i></p>

Designazione merce	Voce di tariffa	Paese di origine	Requisiti
e con un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di <i>Ficus carica</i> L.			<p><i>solenopsis</i>, <i>Plicosepalus acaciae</i>, <i>Retithrips syriacus</i>, <i>Russellaspis pustulans</i>, <i>Scirtothrips dorsalis</i> e <i>Spodoptera frugiperda</i>;</p> <p>ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine;</p> <p>iii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito soggetto a protezione fisica volta a impedire l'introduzione di <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus mangiferus</i>, <i>Phenacoccus solenopsis</i>, <i>Retithrips syriacus</i> e <i>Russellaspis pustulans</i>, che è stato sottoposto a ispezioni ufficiali ogni 45 giorni ed è stato ritenuto indenne da tutti gli organismi nocivi elencati al punto i); in caso di sospetto della presenza nel sito di produzione di uno qualsiasi degli organismi nocivi elencati al punto i), sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l'assenza degli organismi nocivi; e;</p> <p>iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus mangiferus</i>, <i>Phenacoccus solenopsis</i>, <i>Plicosepalus acaciae</i>, <i>Retithrips syriacus</i> e <i>Russellaspis pustulans</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Colletotrichum siamense</i> e <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, comprese campionatura e prove casuali sulle piante;</p> <p>b. Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p>

Designazione merce	Voce di tariffa	Paese di origine	Requisiti
			<p>i) la seguente dichiarazione: «L'invio è conforme alle disposizioni di cui all'allegato 5 numero 2 dell'OMF-UFAG (RS 916.202.1);</p> <p>ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p>
5. Tallee senza radici di piante da impianto di <i>Jasminum polyanthum</i> Franchet	ex 0602.90	Israele	<p>a. Constatazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Scirtothrips dorsalis</i>, <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> e <i>Colletotrichum siamense</i>;</p> <p>ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine;</p> <p>iii) sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di <i>Scirtothrips dorsalis</i>, <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>;</p> <p>iv) il sito di produzione è stato sottoposto a ispezioni ufficiali per rilevare la presenza di <i>Scirtothrips dorsalis</i>, <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> e <i>Colletotrichum siamense</i> ogni tre settimane ed è stato ritenuto indenne da tali organismi nocivi;</p> <p>v) immediatamente prima dell'esportazione le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Scirtothrips dorsalis</i>, <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i> e <i>Pulvinaria psidii</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Colletotrichum siamense</i>,</p>

Designazione merce	Voce di tariffa	Paese di origine	Requisiti
			<p>comprese prove sulle piante sintomatiche.</p> <p>b. Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «L'invio è conforme alle disposizioni di cui all'allegato 5 numero 2 dell'OMF-UFAG (RS 916.202.1);</p> <p>ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p>
5.1 Vegetali da impianto, fino a due anni, a radice nuda, prive di foglie, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, di <i>Juglans regia</i> L.	ex 0602.20	Turchia	<p>a. Costatazione ufficiale che:</p> <p>i) e piante sono indenni da <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Garella musculana</i> e <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>;</p> <p>ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Garella musculana</i> e <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio del ciclo di produzione completo;</p> <p>iii) è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi per l'innesto e la potatura siano disinfettati in modo da garantire l'assenza di <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione, e che le piante innestate o potate siano state sottoposte a un trattamento idoneo per impedire l'ingresso di <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> attraverso le incisioni; e</p> <p>iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Euzophera semifuneralis</i> e <i>Garella musculana</i>, in particolare nei fusti e nei rami delle piante, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Lasiodiplodia pseu-</i></p>

Designazione merce	Voce di tariffa	Paese di origine	Requisiti
			<p><i>dotheobromae</i>, comprese campionamento casuale e prove sulle piante;</p> <p>b. Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «L'invio è conforme alle disposizioni di cui all'allegato 5 numero 2 dell'OMF-UFAG (RS 916.202.1);</p> <p>ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p>
5.2 Vegetali da impianto, fino a quattro anni, di <i>Nerium oleander L.</i>	ex 0602.90	Turchia	<p>a. Costatazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Phenacoccus solenopsis</i>;</p> <p>ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Phenacoccus solenopsis</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio del ciclo di produzione delle piante; e</p> <p>iii) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Phenacoccus solenopsis</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %;</p> <p>b. Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «L'invio è conforme alle disposizioni di cui all'allegato 5 numero 2 dell'OMF-UFAG (RS 916.202.1);</p> <p>ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p>
5.3 Vegetali da impianto innestate, con radici e foglie, con substrato colturale con e un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di <i>Persea americana Mill.</i>	ex 602.20	Israele	<p>a. Costatazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Avocado sunblotch viroid</i>, <i>Bemisia tabaci</i>, <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Colletotrichum alienum</i>, <i>Colletotrichum fructicola</i>, <i>Colletotrichum perseae</i>,</p>

Designazione merce	Voce di tariffa	Paese di origine	Requisiti
			<p><i>Colletotrichum siamense</i>, <i>Colletotrichum theobromicola</i>, <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Neocosmospora euwallaceae</i>, <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Penthimiola bella</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, <i>Retithrips syriacus</i>, <i>Scirtothrips dorsalis</i> e <i>Tetraleurodes perseae</i>;</p> <p>ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine;</p> <p>iii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito soggetto a protezione fisica volta a impedire l'introduzione di <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Penthimiola bella</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, <i>Retithrips syriacus</i> e <i>Tetraleurodes perseae</i>, che è stato sottoposto a ispezioni ufficiali ogni 45 giorni ed è stato ritenuto indenne da tutti gli organismi nocivi elencati al punto i); in caso di sospetto della presenza nel sito di produzione di uno qualsiasi degli organismi nocivi elencati al punto i), sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l'assenza degli organismi nocivi;</p> <p>e</p> <p>iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangife-</i></p>

Designazione merce	Voce di tariffa	Paese di origine	Requisiti
			<p><i>rae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus e Tetraleurodes perseae</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Lasiodiplodia pseudotheobromae e Neoscytalidium dimidiatum</i>, comprese campionatura e prove casuali sulle piante;</p> <p>b. Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «L'invio è conforme alle disposizioni di cui all'allegato 5 numero 2 dell'OMF-UFAG (RS 916.202.1);</p> <p>iii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p>
5.4 Talee senza radici di piante da impianto di <i>Persea americana</i> Mill., con un diametro massimo di 2 cm	ex 0602.10	Israele	<p>a. Constatazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Bemisia tabaci, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Euwallacea fornicatus sensu lato, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus, Scirtothrips dorsalis e Tetraleurodes perseae</i>;</p>

Designazione merce	Voce di tariffa	Paese di origine	Requisiti
			<p>ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine;</p> <p>iii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito soggetto a protezione fisica volta a impedire l'introduzione di <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Nipaeococcus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Penthimiola bella</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, <i>Retithrips syriacus</i> e <i>Tetraleurodes perseae</i>, che è stato sottoposto a ispezioni ufficiali ogni 45 giorni ed è stato ritenuto indenne da tutti gli organismi nocivi elencati al punto i); in caso di sospetto della presenza nel sito di produzione di uno qualsiasi degli organismi nocivi elencati al punto i), sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l'assenza degli organismi nocivi; e</p> <p>iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Nipaeococcus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Penthimiola bella</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, <i>Retithrips syriacus</i> e <i>Tetraleurodes perseae</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Avocado sunblotch viroid</i>, <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Colletotrichum</i></p>

Designazione merce	Voce di tariffa	Paese di origine	Requisiti
			<p><i>alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Lasiodiplodia pseudotheobromae e Neoscytalidium dimidiatum</i>, comprese campionatura e prove casuali sulle piante;</p> <p>b. Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «L'invio è conforme alle disposizioni di cui all'allegato 5 numero 2 dell'OMF-UFAG (RS 916.202.1);</p> <p>iii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p>
6. Vegetali innestati radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	ex 0602.90	Israele	<p>a. Costatazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Euwallacea fornicatus</i> sensu lato e <i>Fusarium euwallaceae</i>;</p> <p>ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine. Tale registrazione comprende i rispettivi siti di produzione all'interno del luogo di produzione;</p> <p>iii) le piante soddisfano una delle seguenti prescrizioni:</p> <p>1. hanno un diametro inferiore a 2 cm alla base del fusto;</p> <p>o</p> <p>2. sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di <i>Euwallacea fornicatus</i> sensu lato almeno durante i sei mesi precedenti l'esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali in periodi opportuni ed è risultato indenne dall'organismo nocivo; tale indennità è confermata quanto meno con l'utilizzo di trappole, controllate almeno ogni quattro settimane, anche immediatamente prima dello spostamento;</p> <p>o</p>

Designazione merce	Voce di tariffa	Paese di origine	Requisiti
			<p>3. sono state coltivate in un sito di produzione che è stato ritenuto indenne da <i>Euwallacea fornicatus</i> sensu lato e <i>Fusarium euwallaceae</i> dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; tale indennità è stata confermata, per <i>Euwallacea fornicatus</i> sensu lato, quanto meno con l'utilizzo di trappole, nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni quattro settimane; in caso di sospetto della presenza di uno dei due organismi nocivi nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tali organismi nocivi per garantirne l'assenza; per <i>Euwallacea fornicatus</i> sensu lato e <i>Fusarium euwallaceae</i> è stabilita una zona circostante di 1 km, monitorata in momenti opportuni, e qualora si rilevi la presenza di uno dei due organismi nocivi sulle piante ospiti, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte;</p> <p>iv) immediatamente prima dell'esportazione le partite delle piante con un diametro uguale o superiore a 2 cm alla base del fusto sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale, compreso un campionamento distruttivo, per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, in particolare nei fusti e nelle foglie. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %.</p> <p>b. Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «L'invio è conforme alle disposizioni di cui all'allegato 5 numero 2 dell'OMF-UFAG (RS 916.202.1);</p> <p>ii) l'indicazione quale prescrizione di cui alla lettera a)</p>

Designazione merce	Voce di tariffa	Paese di origine	Requisiti
			punto iii) della presente voce è stata soddisfatta, e iii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
7. Vegetali da impianto, fino a sette anni, con un diametro massimo di 25 cm, di <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	ex 0602.90	Turchia	<p>a. Constatazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Pochazia shantungensis</i>;</p> <p>ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Pochazia shantungensis</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio del ciclo di produzione delle piante; e</p> <p>iii) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Pochazia shantungensis</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %;</p> <p>b. Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «L'invio è conforme alle disposizioni di cui all'allegato 5 numero 2 dell'OMF-UFAG (RS 916.202.1);</p> <p>ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p>
8. Frutti di <i>Momordica charantia</i> L.	ex 0709.9999	Honduras, Messico, Sri Lanka e Thailandia	<p>Constatazione ufficiale che i frutti:</p> <p>a. sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status di indennità sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per scritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese terzo interessato,</p> <p>o</p>

Designazione merce	Voce di tariffa	Paese di origine	Requisiti
			<p>b. sono originari di un sito di produzione soggetto a protezione fisica nei confronti del <i>Thrips palmi</i> Karny e, immediatamente prima dell'esportazione, sono risultati indenni da tale organismo nocivo e/o esenti dai relativi sintomi in seguito a un'ispezione ufficiale di un campione rappresentativo, definito conformemente alla norma internazionale ISPM 31,</p> <p>e</p> <p>sono stati manipolati e confezionati in modo tale da impedire l'infestazione da <i>Thrips Palmi</i> Karny una volta lasciato il sito di produzione,</p> <p>e</p> <p>nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità,</p> <p>o</p> <p>c. sono stati prodotti seguendo un approccio sistemico efficace per garantire l'indennità da <i>Thrips palmi</i> Karny che includa almeno il rispetto di tutte le prescrizioni seguenti:</p> <p>i) il sito di produzione:</p> <ul style="list-style-type: none">– è stato dotato di trappole adesive per l'individuazione del <i>Thrips palmi</i> Karny durante l'intero ciclo di produzione,– è stato sottoposto ad almeno tre ispezioni settimanali ed è risultato esente da sintomi e/o indenne dall'organismo nocivo rilevante durante l'intero ciclo di produzione; in caso di sospetta presenza di <i>Thrips palmi</i> Karny, sono stati applicati trattamenti appropriati per garantire l'assenza di tale organismo nocivo,– è stato sottoposto a un efficace diserbo per eliminare gli ospiti alternativi del <i>Thrips palmi</i> Karny, e <p>ii) i frutti sono stati oggetto di efficaci misure di controllo culturale nei confronti del <i>Thrips palmi</i></p>

Designazione merce	Voce di tariffa	Paese di origine	Requisiti
			<p>Karny e tali misure sono state comunicate all'UFAG o alla Commissione, in anticipo e per scritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese terzo interessato, e</p> <p>iii) i frutti raccolti sono stati:</p> <ul style="list-style-type: none">– manipolati e trasportati nei centri di confezionamento in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il sito di produzione,– spazzolati e lavati con acqua contenente un disinfettante per garantire l'assenza di larve o di esemplari adulti di <i>Thrips palmi</i> Karny,– manipolati e confezionati in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il centro di confezionamento,– immediatamente prima dell'esportazione, sono risultati esenti da sintomi ascrivibili al <i>Thrips palmi</i> Karny in seguito a un'ispezione ufficiale di un campione rappresentativo, definito conformemente alla norma internazionale ISPM 31, <p>iv) nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità.</p>
